

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2264

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(GAVA)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

**col Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

**e col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1990

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la  
Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile,  
fatto a Roma il 17 ottobre 1989

ONOREVOLI SENATORI. - La Repubblica italiana e la Repubblica brasiliana hanno sottoscritto il 17 ottobre 1989 un Trattato di estradizione motivato, da parte italiana, dalle sempre crescenti richieste rivolte alle autorità brasiliane di disporre di individui perseguiti o condannati dalla magistratura italiana.

Il Trattato si pone in linea sia con le più recenti evoluzioni della normativa internazionale in materia, sia con le disposizioni e lo spirito del nuovo codice di procedura penale. Dal primo punto di vista, infatti, il Trattato sostituisce il criterio quantitativo a quello del *nomen juris*, come elemento discriminante ai fini della concessione dell'extradizione. Sono soggetti ad estradizione i delitti punibili con una pena detentiva edittale superiore nel massimo ad un anno; inoltre, se l'extradizione è richiesta a fini esecutivi, la pena ancora da scontare dovrà essere superiore a nove mesi (condizione questa che si intende realizzata anche quando è richiesta l'extradizione per l'esecuzione di più condanne e il totale delle relative pene residue superi il limite sopra indicato).

Per quanto concerne la conformità al nuovo codice di procedura penale, sono previsti, tra i motivi di rifiuto dell'extradizione, il timore del mancato rispetto dei diritti minimi di difesa dell'estradata nonché della sottoposizione dello stesso nello Stato richiedente a pene o trattamenti che configurino violazione dei suoi diritti fondamentali. Ai sensi della convenzione, inoltre, l'extradizione è rifiutata in caso di reato politico o esclusivamente militare e qualora la persona richiesta sia stata o debba essere giudicata da un giudice «di eccezione», ciò a maggiore tutela dei diritti dell'imputato. Essa è invece concessa per reati doganali e finanziari anche se tra gli Stati contraenti

non sussiste al riguardo identità di disciplina.

Il Trattato prevede altresì dei casi di rifiuto facoltativo dell'extradizione; primo fra tutti quello concernente i cittadini della parte richiesta (in tale ipotesi, peraltro, è previsto l'obbligo per la parte di sottoporre il caso alle proprie autorità giudiziarie in applicazione del principio *aut dedere aut iudicare*). Inoltre, l'extradizione potrà essere rifiutata quando il fatto per il quale è domandata è stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della parte richiesta (in applicazione del principio della prevalenza della giurisdizione territoriale) ovvero quando il fatto è stato commesso fuori dal territorio delle parti e la legge della parte richiesta non prevede la punibilità del delitto in questione se commesso all'estero.

Il principio di specialità, in adesione anche in questo caso alla disciplina del nuovo codice di procedura penale, preclude la sottoposizione dell'estradata a restrizione della libertà personale (non già pertanto alla persecuzione penale) per fatti anteriori a quello per il quale è concessa l'extradizione, mentre apposite disposizioni regolano, sempre in linea con i principi della nostra nuova legislazione domestica, gli istituti dell'arresto provvisorio, del differimento della consegna della persona per ragioni di giustizia penale o, in alternativa, della consegna temporanea con obbligo di riconsegna, del sequestro e della consegna di oggetti pertinenti al reato nonché del transito sul territorio della controparte di persona estradata da Paesi terzi.

Il provvedimento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la convenzione che si intende ratificare ha lo scopo di porre in essere soltanto un'organica norma-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tiva intesa a regolare rapporti di estradizione con il Brasile e le relative spese gravano in via ordinaria sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA  
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, d'ora in avanti denominate Parti,

desiderando sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue.

**ARTICOLO 1  
OBBLIGO DI ESTRADARE**

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale.

**ARTICOLO 2  
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE**

1. Sarà concessa l'extradizione per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono delitti punibili con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore nel massimo ad un anno o più severa.
2. Inoltre, qualora l'extradizione sia domandata per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da scontare dovrà essere superiore a nove mesi.
3. Quando la domanda di estradizione riguarda più delitti distinti per alcuni dei quali non ricorrono le condizioni previste nel paragrafo 1, l'extradizione, se concessa per un delitto per il quale le suddette condizioni ricorrono, potrà essere concessa anche per gli altri. Inoltre, qualora l'extradizione sia domandata per l'esecuzione di pene restrittive della libertà personale inflitte per delitti diversi, sarà concessa se il totale delle pene ancora da scontare sia superiore a nove mesi.
4. In materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

### ARTICOLO 3 RIFIUTO DI ESTRADIZIONE

L'estradizione non sarà concessa:

- a) se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è già stata giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;
- b) se alla data della ricezione della domanda è intervenuta secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;
- c) se per il reato costituito dal fatto per il quale è domandata, nella Parte richiesta è intervenuta amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte;
- d) se la persona richiesta è o è stata o sarà giudicata da un tribunale di eccezione dalla Parte richiedente;
- e) se il fatto per il quale è domandata è considerato dalla Parte richiesta reato politico;
- f) se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti;
- g) se il fatto per il quale è domandata costituisce per la legge della Parte richiesta reato esclusivamente militare. Agli effetti del presente Trattato si considerano reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.

### ARTICOLO 4 PENA CAPITALE

Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punibile secondo la legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'estradizione può essere concessa solo se detta Parte dà assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.

### ARTICOLO 5 DIRITTI FONDAMENTALI

L'estradizione non sarà altresì concessa:

- a) se per il fatto per il quale è domandata, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione;
- b) se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali.

## ARTICOLO 6 RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE

1. L'extradizione può essere rifiutata se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta è cittadino della Parte richiesta. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente dovrà fornire gli elementi utili. La Parte richiesta comunicherà senza indugio il seguito dato alla domanda e successivamente la decisione finale.
2. L'extradizione potrà parimenti essere rifiutata:
  - a) se il fatto per il quale è domandata è stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa;
  - b) se il fatto per il quale è domandata è stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del tipo di reato di cui trattasi quando è commesso fuori dal territorio di tale ultima Parte.

## ARTICOLO 7 LIMITI DELL'ESTRADIZIONE

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena, né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa, salvo che:
  - a) la Parte richiesta vi acconsenta; o
  - b) la persona estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte alla quale è stata consegnata trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
2. Al fine dell'ottenimento del consenso di cui al paragrafo 1 lettera a), la Parte verso la quale la persona è stata estradata dovrà presentare domanda allegando la documentazione di cui all'articolo 11. Tale domanda dovrà essere altresì accompagnata dalle dichiarazioni della persona interessata rese ad una autorità giudiziaria di detta Parte in ordine alla richiesta di estensione dell'extradizione.
3. Se la qualificazione giuridica data al fatto per il quale l'extradizione è stata concessa è modificata nel corso del procedimento, la persona può essere sottoposta a restrizione della libertà personale solo se per il fatto diversamente qualificato è consentita l'extradizione.

4. La persona estradata non può essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto anteriore alla sua consegna, salvo che la Parte richiesta vi acconsenta o ricorrano le circostanze previste nel paragrafo 1, lettera b).
5. Al fine dell'ottenimento del consenso di cui al paragrafo precedente, la Parte verso la quale la persona è stata estradata dovrà farne richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo e i relativi documenti. Tale richiesta dovrà essere altresì accompagnata dalle dichiarazioni della persona interessata rese ad una autorità giudiziaria di detta Parte in ordine alla consegna allo Stato terzo.

#### **ARTICOLO 8 DIRITTO DI DIFESA**

Alla persona richiesta saranno assicurati il diritto di difesa secondo la legislazione della Parte richiesta, l'assistenza di un difensore e, se necessario, di un interprete.

#### **ARTICOLO 9 COMPUTO DEL PERIODO DI DETENZIONE**

Il periodo di detenzione sofferto dall'estradata nella Parte richiesta ai fini della procedura di estradizione sarà computato nella pena da eseguire nella Parte richiedente.

#### **ARTICOLO 10 MODI E LINGUE DI COMUNICAZIONE**

1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni saranno effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Federativa del Brasile dal Ministero della Giustizia, oppure per via diplomatica.
2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni saranno redatte nella lingua della Parte richiedente e accompagnate da traduzione nella lingua della Parte richiesta.
3. In caso di urgenza, per la richiesta di arresto provvisorio e per i relativi documenti potrà essere omessa la traduzione.
4. Gli atti ed i documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato saranno esenti da ogni forma di legalizzazione.

#### **ARTICOLO 11 DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE DOMANDE**

1. La domanda di estradizione deve essere accompagnata dall'originale o da una copia autenticata del provvedimento restrittivo della libertà personale o, se concerne persona condannata, della sentenza irrevocabile di condanna con l'indicazione della pena ancora da scontare.



2. I documenti presentati devono contenere la descrizione precisa del fatto, la data ed il luogo in cui è stato commesso, la sua qualificazione giuridica, nonché gli elementi necessari a determinare l'identità della persona richiesta e, se possibile, i dati segnaletici e la fotografia della stessa. A tali documenti deve essere allegata copia delle disposizioni di legge della Parte richiedente applicabili alla fattispecie, nonché di quelle relative alla prescrizione del reato e della pena.
3. La Parte richiedente presenterà inoltre indizi o prove del fatto che la persona richiesta si trova sul territorio della Parte richiesta.

#### ARTICOLO 12 SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONI

Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere di decidere sulla domanda di estradizione, la Parte richiesta domanderà un supplemento di informazioni, fissando un termine a questo fine. Su domanda motivata, il termine potrà essere prorogato.

#### ARTICOLO 13 ARRESTO PROVVISORIO

1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione ciascuna Parte può, su richiesta dell'altra Parte, disporre l'arresto provvisorio della persona o applicare nei suoi confronti altre misure coercitive.
2. Nella richiesta di arresto provvisorio la Parte richiedente deve dichiarare che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della libertà personale e che intende presentare domanda di estradizione. Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, la indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena ancora da scontare, nonché gli elementi necessari per l'identificazione della persona così come gli indizi esistenti sulla sua localizzazione. La richiesta di arresto provvisorio potrà essere inoltrata alla Parte richiesta anche per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).
3. La Parte richiesta informerà immediatamente l'altra Parte del seguito dato alla richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure coercitive.
4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 11 non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data della comunicazione prevista dal paragrafo 3, l'arresto provvisorio e le altre misure coercitive cesseranno di avere efficacia. Tuttavia ciò non impedirà un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, né l'estradizione, se la domanda di estradizione perverrà dopo la scadenza del termine suddetto.

**ARTICOLO 14**  
**DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA**

1. La Parte richiesta farà conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rigetto, anche parziale, dovrà essere motivato.
2. Se l'extradizione è concessa, la Parte richiesta informerà la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni della libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'extradizione.
3. Il termine per la consegna è di 20 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente e, a domanda motivata della Parte richiedente, potrà essere prorogato di altri 20 giorni.
4. La decisione di concessione dell'extradizione perderà efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo sarà posto in libertà e la Parte richiesta potrà rifiutarne l'extradizione per lo stesso fatto.

**ARTICOLO 15**  
**CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA**

1. Se la persona da estradare è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conoscere la sua decisione all'altra Parte. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, la consegna della persona estradata potrà essere differita finché il procedimento penale non si sia concluso o la pena non sia stata scontata.
2. Tuttavia la Parte richiesta può, su domanda motivata, procedere alla consegna temporanea alla Parte richiedente della persona da estradare ivi sottoposta a procedimento penale per permetterne lo svolgimento, concordandone i termini e le modalità. La persona consegnata temporaneamente sarà detenuta durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente e riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data della partenza dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno sullo stesso territorio, sarà calcolata nella pena che sarà inflitta o eseguita nella Parte richiesta.
3. La consegna della persona da estradare può essere parimenti differita:
  - a) quando, a causa di una grave malattia, il trasporto nella Parte richiedente della persona da estradare può metterne in pericolo la vita;
  - b) quando ragioni umanitarie, determinate da circostanze eccezionali di carattere personale, lo richiedano e vi sia il consenso della Parte richiedente.

**ARTICOLO 16  
COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE**

La Parte che ha ottenuto l'estradizione comunicherà all'altra parte la decisione che definisce il procedimento per il quale l'estradizione è stata concessa.

**ARTICOLO 17  
INVIO DI AGENTI**

La Parte richiedente potrà inviare nella Parte richiesta, con il consenso preventivo di quest'ultima, agenti appositamente autorizzati, sia per collaborare al riconoscimento dell'identità dell'estradando, sia per trasferirlo nel territorio della Parte richiedente. Detti agenti non potranno esercitare atti di autorità nel territorio della Parte richiesta e saranno soggetti alle sue leggi. Le spese sostenute saranno a carico della Parte richiedente.

**ARTICOLO 18  
CONSEGNA DI OGGETTI**

1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestrerà e, se l'estradizione è concessa, consegnerà a fini di prova alla Parte richiedente che ne abbia fatto domanda gli oggetti sui quali o mediante i quali è stato commesso il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.
2. Gli oggetti indicati nel paragrafo precedente saranno consegnati anche se l'estradizione già concessa non può aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare.
3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati nel paragrafo 1 per il tempo che sia reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero può, per la stessa ragione, consegnarli a condizione che le siano restituiti.
4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, alla fine del procedimento, restituiti senza indugio alla Parte richiesta.

**ARTICOLO 19  
TRANSITO**

1. Il transito sul territorio di una Parte di una persona estradata da uno stato terzo verso l'altra Parte sarà autorizzato, su decisione dell'autorità competente, su domanda corredata dagli originali o da copie autenticate dei documenti relativi alla procedura di estradizione e dalla indicazione delle generalità degli agenti che accompagnano la persona.  
A detti agenti si applicano le disposizioni dell'art.17.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il transito può essere rifiutato per i motivi per i quali può essere rifiutata l'extradizione ai sensi del presente Trattato, nonché per gravi motivi d'ordine pubblico.
3. Nel caso in cui è utilizzata la via aerea e non è previsto alcun atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio è sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata del transito dall'altra Parte, che fornirà i dati relativi all'identità della persona, darà indicazione del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare ed attesterà l'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di una sentenza irrevocabile a pena restrittiva della libertà personale. Se l'atterraggio avviene, questa comunicazione produrrà gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'art. 13.

**ARTICOLO 20  
CONCORSO DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE**

Se una Parte ed altri Stati richiedono l'extradizione della stessa persona, la Parte richiesta deciderà tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

**ARTICOLO 21  
SPESE**

1. Le spese relative all'extradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte richiedente.
2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

**ARTICOLO 22  
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.
4. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento denunciarlo. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fatto a Roma il diciassettesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 1989, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

*Jo. De Michelis*

~~Per la Repubblica Federativa  
del Brasile~~

*[Signature]*